



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. .../2024 R.G. promossa da **B.** (...
...) contro **O.** (...)

ORDINANZA
(art. 307 c.p.c.)

Il giudice,

esaminati gli atti del fascicolo informatico relativi a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nelle forme del procedimento ordinario di cognizione; premesso che:

- parti del processo sono due società commerciali;

- come già rilevato col decreto 8 febbraio 2024 emesso *ex art. 171-bis*, commi 1 e 2, c.p.c., non vi è prova della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: l'attrice ha iscritto a ruolo la causa il 9 gennaio 2024 ma non ha depositato prova della notifica dell'atto introduttivo, né lo ha fatto successivamente nonostante gli inviti formulati dal giudice prima col decreto 8 febbraio 2024 e poi con l'ordinanza interlocutoria 8 marzo 2024, l'uno e l'altra regolarmente comunicati all'attrice rispettivamente l'8 febbraio 2024 e l'11 marzo 2024;

rilevato che:

- il decreto 8 febbraio 2024 emesso ai sensi dell'art. 171-*bis*, commi 1 e 2, c.p.c. aveva dichiarato la nullità della citazione sotto diversi profili (mancato rispetto dei termini a comparizione e di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.); aveva disposto la rinnovazione della citazione (la notifica andava eseguita via PEC) entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024; aveva fissato nuova udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data (20 giugno 2024) compatibile col rispetto dei termini a comparire; aveva invitato l'attrice a depositare entro il 12 febbraio 2024 la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell'atto di rinnovazione della citazione, non appena eseguita;

- col predetto decreto 8 febbraio 2024 l'attrice era stata altresì invitata, se non interessata a rinnovare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare



dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dandone avviso al giudice via email;

- alla data dell'8 marzo 2024 la convenuta risultava non costituita mentre l'attrice non aveva depositato alcun atto né risposto agli inviti del giudice;
- con ordinanza interlocutoria 8 marzo 2024 l'attrice era stata nuovamente invitata a produrre, entro il 14 marzo 2024, prova della notifica dell'originaria citazione e della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione;
- con la predetta ordinanza 8 marzo 2024 si era evidenziata la necessità, per ragioni di gestione del ruolo, di sapere se l'atto di citazione fosse stato notificato e se l'attrice avesse ottemperato a quanto previsto col decreto 8 febbraio 2024 e dunque se avesse eseguito, entro il termine perentorio assegnato, la rinnovazione della citazione;
- spirato il termine del 14 marzo 2024, l'attrice non ha depositato alcunché né ha risposto agli interPELLI del giudice di cui al decreto 8 febbraio 2024 e all'ordinanza 8 marzo 2024;
- l'attrice non ha depositato alcuna istanza al giudice, così dimostrando il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio con la convenuta opposta;
- la convenuta risulta tuttora non costituita e da Consolle non risulta che sia stata chiesta, nel suo interesse e da un procuratore appositamente nominato, la visibilità del fascicolo informatico;
- come già rilevato nell'ordinanza 8 marzo 2024, in assenza di prova della (tempestiva) notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell'eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione - di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l'udienza 20 giugno 2024;
- è un fatto che l'attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all'esito delle verifiche preliminari e ciò è ragione sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.;
- non si provvede sulle spese non essendosi costituita la convenuta;

p.q.m.

dichiara l'estinzione del processo.

Si comunichi

Bologna, 2 aprile 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

